



amia
Gruppo AGSM

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DETERGENTI, SANITIZZANTI ED AFFINI
(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)***

NUM GARA 7763375

LOTTO 1 CIG 8300017EB1

LOTTO 2 CIG 8300033BE6

***IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)***

Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di materiali detergenti e prodotti affini per un importo di spesa massimo di **€ 80.000,00 oltre Iva oneri per la sicurezza pari a zero** così suddivisi:

- LOTTO 1 CIG 8300017EB1 PRODOTTI DETERGENTI € 45.000,00;
- LOTTO 2 CIG 8300033BE6 PRODOTTI SANITIZZANTI € 35.000,00

La durata temporale dei contratti che verranno stipulati con le Ditte aggiudicatrici della presente procedura è di **30 mesi** con decorrenza stimata 15 luglio 2020.

I contratti dovranno ritenersi conclusi sia nel caso in cui l'importo stanziato per ciascuno sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicatrice non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

Qualora alla scadenza del predetto periodo (14.01.2023), l'importo non fosse esaurito, Amia Verona si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno, Amia Verona Spa non è comunque vincolata all'acquisto di tutte le tipologie e di tutti i quantitativi indicati negli Allegati B "Offerta Economica".

Per i prodotti residuali (afferenti per tipologia) non inseriti nella presente procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicatrice e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato.

Art. 2- Condizioni di fornitura valide per entrambi i lotti

La "descrizione del prodotto" indicata nelle tabelle di cui al successivo articolo 3 contiene le caratteristiche tecniche indispensabili del prodotto stesso; non saranno accettati prodotti con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate.

La percentuale di diluizione indicata nelle tabelle è stata utilizzata per il calcolo del consumo annuo e del costo, di conseguenza è da considerarsi non modificabile e verrà utilizzata per le prove tecniche.

Il confezionamento dei prodotti offerti deve essere uguale a quello indicato nell'Allegato 1 (colonna F).

Amia provvederà a richiedere a titolo gratuito, al miglior offerente-aggiudicatario provvisorio, un campione di ogni prodotto offerto per effettuare le prove tecniche di valutazione dei prodotti stessi.

Qualora a seguito delle le prove svolte - effettuate tenendo conto delle percentuali di diluizione indicate nella tabelle "Prodotti in uso presso Amia"- i prodotti offerti risultino non conformi rispetto

alle caratteristiche richieste nell'Allegato stesso, Amia provvederà ad aggiudicare la fornitura al secondo miglior offerente, previa medesima prova tecnica.

Tutti i prodotti offerti devono essere accompagnati da:

- scheda di sicurezza aggiornata in formato elettronico PDF nella quale viene indicata la Classificazione secondo la Direttiva EU 67/548/CEE e secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008;
- scheda tecnica in formato elettronico PDF nella quale vengono descritte le proprietà del prodotto e la % dei principi attivi contenuti.

Art. 3 – caratteristiche tecniche dei prodotti

LOTTO 1 – PRODOTTI DETERGENTI

POSIZIONE	Diluzione e consumo		Prodotti in uso Amia (descrizione, classe di rischio, nome, confezionamento)				
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G
	diluzione (in %)	CONSUMO ANNO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDICAZIONE DI PERICOLO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CONFEZIONE in Kg / L / UN	UTILIZZO in AMIA
1	3%	3000 Kg	<p>DETERGENTE AUTOLUCIDANTE CONCENTRATO per il lavaggio rapido di: autovetture, autocarri, cisterne, teloni, motori, macchine operatrici, cassonetti dell'immondizia, ecc..</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, alcalinizzanti, coadiuvanti, lucidanti, sospensivanti, acqua.</p> <p>Biodegradabile oltre il 90%.</p> <p>PH 11,4 a 12,4 a 20°C</p>		ACTIV	25 Kg	Lavaggio manuale CONTENITORI IN VETRORESINA x RIFIUTI (OFF. CASSONETTI) E Lavaggio manuale MOTORI e CASSONI in LAMIERA
2	100%	80 Kg	<p>PRODOTTO PER DISINCRUSTARE calcare e ossido dalle superfici in ceramica e verniciate quali: wc, docce, piastrelle, piscine, vasche in plastica e gomma, rubinetteria, ecc.</p> <p>COMPOSIZIONE: miscela di tensioattivi non ionici, acidi inorganici, inibitori, coloranti, profumo, acqua.</p> <p>PH <2 a 20°C.</p>		FORUM	5 Kg	Detergente e disincrostante acido per macchinari e attrezzature
3	10%	200 Kg	<p>PRODOTTO FORMULATO PER LA PULIZIA CON MACCHINE AUTOMATICHE</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, sequestranti, sospensivanti dello sporco, antistatici, smacchiatori, emulsionanti.</p> <p>PH 10/11 IN DILUIZIONE 1 A 20 CON ACQUA</p>		KILAV DRAP	25 Kg	Lavaggio di contenitori x rifiuti con sistema robotizzato (LAVACASS. SISTEMA EASY)
4	2%	100 Kg	<p>DETERGENTE PER IMPIANTI DI LAVAGGIO RAPIDO DI: autocarri, auto, cisterne, teloni, cerchioni, motori, ecc..</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, lucidanti, sospensivanti, sequestranti, coloranti, acqua. Biodegradabile oltre il 90%.</p> <p>PH 11/12 a 20°C</p>		TRUCK WASHER	25 Kg	Lavaggio ESTERNO AUTOMEZZI A FREDDO tramite impianto automatico
5	100%	390 Kg	<p>GEL FINISIMO CON AZIONE ABRASIVA AD ELEVATA PROPRIETA' SGRASSANTE SANITIZZANTE E PROTETTIVO DELLE MANI</p> <p>PH 7,0 ± 0,5 a 20°C.</p>	Non pericoloso	MANIGEL BL bianco liquido	3 Kg	Lavaggio frequente delle mani. UTILIZZO IN OFFICINA MECCANICA
6	---	150 Dispencer	<p>PULITORE MULTIUSO PER VETRI con spruzzatore che può essere usato su diversi tipi di superfici.</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, alcool, coadiuvanti, lucidanti, acqua.</p> <p>PH 9,0 ± 0,5 a 20°C.</p>	Non pericoloso	KILAV VETRI	confezione da 0,750 L.	PULIZIA INTERNO CABINA AUTOMEZZI E CRISTALLI
7	---	700 rotoli	<p>ROTOLO INDUSTRIALE 100% CELLULOSA.</p> <p>N. Strappi: minimo 800 Nr.</p> <p>Veli 2. Goffrato.</p> <p>Grammatura velo (gr/mq) minimo 17,0</p> <p>Colore Bianco</p>		SMART	1 Rotolo	Utilizzo in officina meccanica come STROFINACCIO E ASCIUGAMANI
8	---	250000 Salviette	<p>CARTA ASCIUGAMANI PER DISPENCER piegata a "v"</p> <p>MINIMO 2 veli</p> <p>Lunghezza aperto circa 23 cm Larghezza aperto circa 24.8 cm</p> <p>conf circa 250 pz</p>		Tork H3 Adv V-fold	confezione massimo 250 salviette	utilizzo nei bagni aziendali TRAMITE DISPENCER
9	---	750 rotoli	<p>CARTA IGIENICA doppio velo 100% PURA CELLULOSA in rotoli goffrata 2 veli.</p> <p>Grammatura per velo: circa 16 Gr/mq</p> <p>colore bianco</p>		Jumbo	1 Rotolo	utilizzo nei bagni aziendali TRAMITE DISPENCER

LOTTO 2 – PRODOTTI SANITIZZANTI

POSIZIONE	Diluizione e consumo		Prodotti in uso Amia (descrizione, classe di rischio, nome, confezionamento)				
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G
	diluizione (in %)	CONSUMO ANNO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDICAZIONE DI PERICOLO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CONFEZIONE in Kg / L / UN	UTILIZZO in AMIA
1	3%	1500 L	<p>DETERGENTE ALCOLICO SANITIZZANTE PROFUMATO - Ideale per ceramica, gres porcellanato, marmi, piastrelle di bagni, cucine, piani di lavorazione di alimenti, acciaio inox, ecc.</p> <p>COMPOSIZIONE: Tensioattivi non ionici, alcoli, sequestranti, conservanti, profumo, acqua. PH 8/9 a 20°C.</p>	Non pericoloso	ALCOBRIL	10 Litri	MACCHINA LAVASCIUGAPAVIMENTI su superfici in pietra, marmo, materiali pregiati (P.zza Erbe, Listone P.zza Brà) SANIFICAZIONE SUPERFICI pavimentate
2	100%	1350 Kg	<p>DETERGENTE PER PAVIMENTI AMMONIACALE SANITIZZANTE PROFUMATO SENZA RISCACQUO</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, idrossido d'ammonio, profumo, coadiuvanti, stabilizzanti, acqua. PH 9/10 a 20°C</p>		PINE AMMONIACAL	10 Kg	SANIFICAZIONE MANUALE (SKID) di superfici e pavimentazioni. Il prodotto viene nebulizzato tramite pompa a mano sulla superficie da trattare
3	5%	450 L	<p>DETERGENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DISINFEZIONE E DEODORIZZAZIONE DEI CASSONETTI dell'immondizia e vasche di contenimento rifiuti..</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici cationici, sequestranti, profumo, acqua. PH 11/12 IN DILUIZIONE 1 A 20 CON ACQUA</p>		LAVACASSONETTI	5 Litri	Lavaggio e DISINFEZIONE CONTENITORI PER RIFIUTI (anche tramite sistemi di lavaggio robotizzati) - Lavaggio e DISINFEZIONE LOCALI x RIFIUTI (tramite sistema manuale)
4	100%	150 Kg	<p>LIQUIDO LAVAMANI SANITIZZANTE e additivato con sostanze emollienti per la protezione della pelle.</p> <p>COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, protettivi, coadiuvanti, antibatterici, profumo, acqua. PH 5,5/6 A 20°C</p>	Non pericoloso	MAGIC LAVAMANI SOAP	5 Kg	LAVAGGIO MANI utilizzo tramite dispenser
5	—	150 Dispencer	<p>DISINFETTANTE SGRASSANTE ALCOLICO MULTIUSO (PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO) pronto all'uso, con spruzzatore.</p> <p>COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro puro g 0,4; Coformulanti, coloranti e acqua q.b.a g 100. PH: 10.5 +/- 0.5</p>	 	SANITEC MULTIACTIV	confezione da 0,750 L.	PULIZIA e disinfezione MULTIUSO PER SUPERFICI, MOBILI, ELETTRODOMESTICI, SALA MENSA, ECC...
6	—	50 confezioni	<p>GEL IDROALCOLICO SANITIZZANTE / DISINFETTANTE utilizzo senza acqua, ad asciugatura rapida</p> <p>COMPOSIZIONE: a base di miscele d'alcool (etanolo/isopropilico) contenuto in alcool 60% o superiore PH: 7 o superiore A 20°C</p>	 	SANIT GEL	5 L.	IGIENIZZANTE MANI utilizzo tramite dispenser

Si precisa che il confezionamento unitario dovrà corrispondere a quello indicato nella rispettiva tabella alla voce "CONFEZIONE" (colonna F).

A pena di esclusione, i prodotti offerti dovranno essere quelli indicati nella colonna E oppure equivalenti. La descrizione del prodotto riportata nella colonna C contiene le caratteristiche tecniche indispensabili del prodotto stesso; non saranno accettati prodotti con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate.

A pena esclusione, le indicazioni di pericolo dei prodotti offerti devono essere uguali o inferiori a quelle indicate nella colonna D secondo quanto previsto dalla Direttiva EU 67/548/CEE e il Regolamento (CE) N. 1272/2008.

La percentuale di diluizione indicata è stata utilizzata per il calcolo del consumo annuo e del costo, di conseguenza è da considerarsi non modificabile e verrà utilizzata per le prove tecniche.

Le tabelle contengono il "campo di utilizzo" (colonna G) del prodotto al quale far riferimento per l'individuazione dell'articolo offerto.

Art. 3 – Poteri di verifica e controlli

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia.

Per l'effettuazione di tali controlli l'Appaltante farà ricorso a laboratori certificati per le analisi chimico fisiche. AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

A seguito di riscontrata difformità/presenza di difetti dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione dello stesso da parte dell'appaltatore entro il termine di tre giorni lavorativi, Amia Verona Spa potrà provvedere all' applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

Art. 4 – Modalità e tempi di consegna

Le consegne dei prodotti dovranno essere scaglionate lungo tutta la durata del contratto sulla base delle necessità dall'Appaltante.

L'Appaltante provvederà ad emettere specifico ordine che trasmetterà all'Appaltatore via fax od e-mail.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un singolo documento di trasporto riportante il riferimento di ogni singolo ordine; inoltre, per ogni singolo prodotto: la descrizione del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo), il ribasso applicato ed il codice identificativo interno dell'Appaltante.

I prodotti, salvo diversa indicazione riportata sull'ordinativo, dovranno essere consegnati **entro 3 giorni lavorativi** dalla data dell'ordinativo stesso in porto franco presso il magazzino dell'Appaltante, sito in Verona, Via Bartolomeo Avesani, 31, nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice. L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla

consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 6 – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 7 – anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 8 – fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile; la fattura dovrà essere unica per tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 10 – cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto dei singoli lotti del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto del singolo lotto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

Art. 11 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 12 – subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 13 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 14 – riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 15 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno: 1 per mille dell'ammontare del contratto
Articolo difettato o non conforme (in caso di rifiuto della sostituzione)	€/cad. come indicato nell'offerta

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Art. 16 – risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 17 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 18 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 19 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 20 – spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

ART. 21– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 22 - foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Michelazzo)